

LA FISCALITÀ DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: A CHE PUNTO SIAMO?

MARCO ALLENA

ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

Profili Fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili

- In assenza di una normativa specifica applicabile alla materia, l'individuazione dei profili d'imposizione diretta ed indiretta delle Comunità Energetiche Rinnovabili passa dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.
- Sul punto, ad avviso della **risposta ad interpello n. 37/E del 20 gennaio 2022**:
 - ✓ **la tariffa premio e il ristoro delle componenti tariffarie, non assumerebbero rilievo ai fini delle imposte dirette**, laddove la Comunità operi come soggetto non commerciale.
 - ✓ **sia la tariffa premio sia il ristoro delle componenti tariffarie non assumerebbero rilievo neppure ai fini delle imposte indirette** (specificamente, l'IVA), per carenza del requisito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) D.P.R. 633/1972. Ed infatti, secondo l'Agenzia, i benefici richiamati non sarebbero qualificabili come corrispettivi dovuti a fronte di una prestazione sinallagmatica, bensì contributi volti rispettivamente a remunerare l'investimento negli impianti e a premiare l'autoconsumo in termini di "scarico" delle reti.
 - ✓ **il corrispettivo da ritiro di energia potrebbe assumere rilevanza sia ai fini delle imposte dirette sia dell'imposta sul valore aggiunto** nell'eventualità in cui **la potenza complessiva degli impianti risulti superiore a 200 kW** (limite individuato dall'articolo 119, comma 16-bis, D.L. 34/2020).
 - al **superamento dei 200 kW** di potenza complessiva, si produrrebbe pertanto **reddito d'impresa** ed il corrispettivo da ritiro di energia assumerebbe **rilevanza ai fini IVA**.

Profili Fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili

- Non sussistono dubbi che la tariffa premio, il ristoro ed il corrispettivo possano essere rilevanti ai fini reddituali per i soggetti che “naturalmente” generano reddito d’impresa (ad esempio, le società di capitali). Tuttavia, nel caso di referente persona fisica che non presta attività d’impresa, arte o professione:
 - ✓ la **tariffa Premio e il Ristoro non assumono rilevanza reddituale**; difatti, tali componenti non sarebbero riconducibili a nessuna categoria reddituale prevista per le persone fisiche;
 - ✓ il **corrispettivo previsto per la vendita dell’energia è, invece, fiscalmente rilevante**, configurando il provento di una attività commerciale non abituale. Vale a dire, è tassato come “**reddito diverso**” (ex art. 67, co. 1, lett. i), del TUIR)

- Con la **risposta ad interpello n. 956-1284** (riguardante la CER di VillanovaFerru) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento **fiscale dei ricavi derivanti dagli incentivi e dalla vendita dell’energia**, a beneficio di tutte le configurazioni costituite in forma di enti del terzo settore (ETS). Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
 - ✓ **gli incentivi percepiti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili** costituite in forma di **enti non commerciali** non costituiscono utili e **non sono tassati in capo alla CER**.
 - ✓ Soltanto **una volta percepiti dai singoli membri** della comunità energetica al momento della restituzione **assumeranno rilevanza reddituale** in base allo *status* giuridico del soggetto che le riceve.

Un ultimo profilo d'analisi riguarda **l'applicabilità delle accise alle Comunità Energetiche Rinnovabili**. Sul punto si rileva che:

- La **legislazione nazionale esclude dalle accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili**, con potenza non superiore a 20 kW (cfr. art. 52, co. 2, lett. a) TUA).
- Inoltre, è **esente dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW**, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (cfr. art. 52, co. 3, lett. b) TUA).
- **Non rientrano nell'esenzione, invece, le cessioni dell'energia elettrica a terzi consumatori finali**, ancorché legati al produttore sulla base di liberi rapporti associativi o per l'appartenenza al medesimo gruppo societario. In altre parole, l'agevolazione può essere riconosciuta solo a quel soggetto che, oltre ad essere auto-produttore, è anche auto-consumatore dell'energia rinnovabile.



Prof. Avv. Marco Allena

Ordinario di Diritto Tributario
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Economia e Giurisprudenza